



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 75 della Giunta comunale

OGGETTO: Legge 179/2017 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) - Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 – Adozione procedura.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **nove** del mese di **agosto**, alle ore 16.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Legge 179/2017 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) - Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 – Adozione procedura.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, con l’introduzione dell’articolo 54-bis, una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l’applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- l’art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone:

“1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza

di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle Amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al Responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione e dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

- a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;
- b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la comunicazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;
- g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;
- h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni.

Preso atto dello “Schema di linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige.

Richiamati:

- la nota prot. n. 1333 di data 08.04.2021 con la quale è stato comunicato ai dipendenti l'attivazione da parte dell'Ente del servizio di fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing, ed è stato trasmesso il manuale operativo per un più facile utilizzo del software;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

Ravvisato, alla luce delle direttive adottate da ANAC con Delibera n. 469/2021 di predisporre apposita procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell'allegato sub 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà ai dipendenti interni del Comune, ad ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune, dai lavoratori o collaboratori delle imprese private fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Imer, che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001).

Considerato che in proposito l'Ente si era dotato di un apposito applicativo informatico in grado di garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità che verrà aggiornato in linea con le nuove direttive impartite da ANAC con la citata Delibera n.469/2021.

Dato atto che:

- il nuovo applicativo informatico consente di poter "dialogare" con l'Amministrazione in modo anonimo e spersonalizzato;
- si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune di Imer del nuovo applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione della procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti di cui trattasi (c.d. whistleblowing), allegata al presente provvedimenti quale parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 50, del 28.12. 2016.

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Atto Programmatico di Indirizzo relativo all'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il documento recante “La procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)” allegato sub 1), formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'Ente si è dotato di apposito applicativo informatico per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Imer, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Imer (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001), in conformità a quanto espressamente previsto dalla L. 179/2017, programma aggiornato in conformità alle nuove linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige;
3. di dare altresì atto che l'applicativo informatico è dotato di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati tramite il rilascio al segnalante di un codice identificativo univoco (Key code) in grado di consentirgli di “dialogare” con l'Amministrazione in modo anonimo e personalizzato;
4. di dare ampia diffusione al personale del Comune di Imer dell'avvenuta adozione della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni;
5. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di rendere la procedura di segnalazione immediatamente applicabile al personale, come indicato nel PTPCT 2022-2024;

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini dott. Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).